



COMUNE DI GROMO

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/05/1997
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/06/2001
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/05/2011

ARTICOLO 1

1. Alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune di Gromo presso Enti, Aziende ed Istituzioni, provvede il Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme statutarie e regolamenti.

ARTICOLO 2

1. La nomina e la designazione di cui all'articolo 1 dovrà essere conferita a cittadini che abbiano i requisiti di legge per essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.

ARTICOLO 3

1. Per le incompatibilità si applicano le norme di legge vigenti e statutarie.
2. I requisiti di eleggibilità e incompatibilità previsti dalla legge debbono essere posseduti per tutta la durata del mandato.

ARTICOLO 4

1. I rappresentanti del Comune di Gromo di cui all'articolo 1 devono assicurare la permanente formazione sulla propria attività presso Enti, Aziende, Associazioni o Istituzioni cui sono stati preposti relazionando annualmente al Sindaco, in forma orale. **Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà richiedere una relazione scritta.**
2. I rappresentanti sono tenuti a fornire al Sindaco, dietro sua richiesta, ogni informazione relativa al loro specifico mandato istituzionale.

ARTICOLO 5

1. I rappresentanti del Comune di Gromo presso Enti, Aziende ed Istituzioni possono essere revocati con provvedimento motivato del Sindaco, il quale procederà, contestualmente, alla sostituzione con le modalità indicate a norma di legge.

ARTICOLO 6

1. Qualora i rispettivi Statuti non dispongano diversamente, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni durano in carica cinque anni e comunque sino al quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento e dal Consiglio Comunale neo-eletto.=